



## CORTE DEI CONTI

### PROCURA REGIONALE

PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LE MARCHE

### LINEE GUIDA PER LA TRASMISSIONE ALLA PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI DEI PROVVEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI – ARTICOLO 23, COMMA 5, LEGGE 289/2002

Al fine di uniformare la tipologia della documentazione e le modalità di trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti degli atti concernenti i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, anche per consentire un primo e immediato vaglio delle fattispecie sottostanti, si forniscono le seguenti linee direttive.

#### 1. - Si richiama innanzitutto che, a mente:

- dell'articolo 194, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 (*nel prosieguo T.U.E.L.*) “*Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio*”;
- dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289 del 27/12/2002 (*legge finanziaria 2003*) “*I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei conti*”.

Ove non diversamente stabilito nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi degli Enti, la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti dei provvedimenti di cui al richiamato articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002, dovrà avvenire a cura del Segretario Comunale.

Considerato che le predette disposizioni, pur imponendo gli obblighi di riconoscimento di debito e di successiva trasmissione dei relativi provvedimenti consiliari, non prevedono termini entro i quali procedere alla comunicazione degli atti, deve evidenziarsi che - costituendo il riconoscimento in argomento indice di possibili patologie insite nella ordinaria attività di gestione - le ipotesi di mancata o comunque ritardata trasmissione potranno costituire condotte riguardabili sotto il profilo della responsabilità amministrativa, nella misura in cui i ritardi abbiano determinato impedimenti nel perseguimento delle eventuali ipotesi di danno nei confronti dei soggetti in prima battuta responsabili.

#### 2. - I provvedimenti andranno trasmessi unitamente alla relazione del Responsabile del Servizio nonché a ogni altro atto giustificativo dei presupposti richiesti dalla legge [rif: lettere a), b) c) d) ed e) dell'articolo 194, comma 1, T.U.E.L.], sulla cui base le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono state riportate all'interno della sfera patrimoniale dell'Ente.



Vale a dire, per quanto concerne le specifiche tipologie di debito:

- a) dalle sentenze esecutive;
- b) dalle attestazioni concernenti la copertura dei disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni;
- c) dalle attestazioni relative alle ricapitalizzazioni di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) dalle attestazioni riguardanti le procedure espropriative o di occupazioni d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) dalla documentazione relativa ai *"limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza"*.

Dovranno inoltre essere inviati:

- ogni altro atto o documento ai quali i provvedimenti di riconoscimento di debito rinviano con motivazione *per relationem* o, comunque, sono stati considerati ai fini dell'inquadramento della fattispecie generatrice del debito;
- i pareri dei responsabili dei Servizi di cui all'articolo 49 T.U.E.L. e dell'Organo di revisione di cui all'articolo 239 T.U.E.L. .

**3. - Gli atti (provvedimenti e documentazione relativa)** andranno trasmessi esclusivamente a mezzo P.E.C. istituzionale dell'Ente, in formato digitale con sottoscrizione digitale (*ovvero con la dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta digitalmente*), all'indirizzo P.E.C. della Procura regionale della Corte dei conti per le Marche: [marche.procura.segretaria@corteconticert.it](mailto:marche.procura.segretaria@corteconticert.it).

Il Procuratore regionale

F.to digitalmente - Giuseppe De Rosa

